



*Soggetto Aggregatore della Regione Puglia designato con L. R. n. 37 del 1 agosto 2014 ai sensi dell'art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014.*

**Regolamento concernente la nomina del responsabile del procedimento e delle commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, servizi, forniture e dei connessi collaudi.**

*Approvato dal CdA del 6 marzo 2015, verbale n. 82*

InnovaPuglia S.p.A.  
Str. prov. Casamassima Km 3  
70010 Valenzano BARI Italia  
[www.innova.puglia.it](http://www.innova.puglia.it)



REGOLAMENTO CONCERNENTE LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLE COMMISSIONI INCARICATE DELL'ESPLETAMENTO DELLE GARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E DEI CONNESSI COLLAUDI.

---

## PREMESSO:

**CHE** InnovaPuglia S.p.A., ai sensi della Legge Regionale n. 37 del 1 agosto 2014, art 20 comma 2, in attuazione dell'art. 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89, è stata designata soggetto aggregatore della regione Puglia (SArPULIA), nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

**CHE la costituzione** del soggetto aggregatore mira a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici nonché a promuovere e sviluppare, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio;

**CHE** InnovaPuglia S.p.a. in qualità di soggetto aggregatore svolge, ai sensi della Legge Regionale n. 37 del 1 agosto 2014, art 20 comma 3, le attività di seguito elencate:

- a) la stipula di convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e accordi quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- b) la gestione dei sistemi dinamici di acquisizione ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- c) le procedure di gara, svolgendo le attività ed i servizi di stazione unica appaltante ai sensi del D.P.C.M. 30 giugno 2011, procedendo all'aggiudicazione del contratto;
- d) la gestione dell'albo dei fornitori on line di cui al regolamento regionale 11 novembre 2008, n.22;
- e) lo svolgimento delle attività di committenza ausiliarie ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- f) l'esercizio, lo sviluppo e la promozione del servizio telematico denominato EmPULIA.

Il presente Regolamento, redatto in conformità al D. Lgs. 163/2006 (di seguito "Codice"), e del relativo Regolamento di attuazione DPR 207/2010, disciplina la nomina del Responsabile del procedimento nonché la nomina, delle commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione dei lavori, servizi, forniture e dei connessi collaudi.

## Art. 1

### Principi

1. Il Soggetto aggregatore per la regione Puglia (d'ora in poi SARPULIA) svolge le attività oggetto del presente Regolamento nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, trasparenza, rotazione e pari opportunità.

## Art. 2

### Oggetto ed attività del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina del Responsabile del procedimento, nonché la nomina, la composizione e il funzionamento delle Commissioni di gara e delle Commissioni di collaudo dei procedimenti ad evidenza pubblica per le fasi di competenza del SARPULIA.

2. In particolare i procedimenti di cui al comma precedente riguardano le attività prestate dal SARPULIA e di seguito definite:

Servizio di Stazione Unica Appaltante (SUA)	La SUA cura la gestione della procedura di gara, svolgendo le attività e i servizi di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 giugno 2011.
Servizio di Centrale di Acquisto Territoriale (CAT)	La centrale di acquisti accerta di concerto con la Regione Puglia i bisogni omogenei degli enti utilizzatori provvedendo ad esperire le procedure di affidamento mediante centralizzazione delle committenze.
Servizio telematico EmPULIA	EmPULIA mette a disposizione degli utenti registrati i seguenti servizi integrati: <ul style="list-style-type: none"><li>A. il sistema regionale delle <b>Convenzioni</b> con possibilità di emissione di ordini a partire dai relativi cataloghi pubblicati (negoziato elettronico);</li><li>B. il <b>Sistema dinamico di acquisizione</b>;</li><li>C. l'<b>Albo on line dei Fornitori</b> per beni, servizi e lavori;</li><li>D. la gestione completamente telematica delle <b>procedure di gara</b> (aperte, ristrette e negoziate, sia sopra che sotto soglia comunitaria) con criteri di aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull'offerta economicamente più vantaggiosa;</li><li>E. la pubblicazione sul portale EmPULIA di gare svolte in</li></ul>

modalità tradizionale (gare cartacee) con funzioni di archiviazione e ricerca di tutta la documentazione di gara.

Attività di committenza ausiliarie

Per tutte le attività sopraelencate, SARPULIA mette a disposizione, su richiesta, agli Enti Convenzionati attività di assistenza/consulenza e addestramento.

### **Art. 3**

#### **Responsabile del procedimento**

1. Ferma restando la competenza, degli enti convenzionati e di quelli obbligati ai sensi dell'art. 20 co. 4 della L.R. n. 37/2014 ad avvalersi del Soggetto aggregatore, a nominare un proprio Responsabile unico del procedimento ex art. 10 D.Lgs n. 163 del 2006 s.m.i. per le fasi diverse da quelle attribuite o delegate alla centrale di committenza, il SARPULIA assicura che le fasi in cui si articola ogni singola gara siano eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi del ciclo dell'appalto.
2. Il responsabile del procedimento possiede adeguate competenze tecnico-professionali necessarie, in relazione all'oggetto e alla natura dell'appalto, a garantire la corretta e tempestiva esecuzione dell'appalto, assicurando la conformità alle norme vigenti degli atti e delle procedure posti in essere. Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione competente o altro dipendente anche di qualifica non dirigenziale (funzionario apicale/quadro) della Società, incardinato nell'ambito della stessa Divisione e individuato con atto di organizzazione del Dirigente.
3. Nel caso in cui il responsabile del procedimento debba possedere specifiche competenze tecnico-professionali, il CdA, nella deliberazione contenente la determina a contrarre, può nominare un dipendente della Regione Puglia di qualifica dirigenziale o un funzionario di categoria D) apicale equivalente. Se l'organico di InnovaPuglia ovvero della Regione Puglia, presenta carenze accertate e non consente il reperimento di idonee figure professionali, il CdA può incaricare delle funzioni di responsabile del procedimento figure professionali dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. La disciplina dell'affidamento e dello svolgimento di tali incarichi sarà oggetto di apposita convenzione con gli enti pubblici dai quali dipendono i dipendenti affidatari dell'incarico.
4. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi o forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sono bando o avviso di gara, nell'invito a presentare un'offerta. La nomina a responsabile del procedimento del personale di InnovaPuglia non dà diritto ad alcun compenso, rientrando tra i compiti ordinari delle loro mansioni, fatta salva ogni diversa previsione da parte del codice e del regolamento attuativo per l'appalto di lavori.

## **Art 4**

### **Compiti del Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, nell'ambito delle competenze assegnate al Soggetto aggregatore, provvede:

- a) a predisporre gli atti e dei documenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa dell'intervento anche tramite la promozione di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità;
- b) a proporre il sistema di affidamento dell'intervento;
- c) a svolgere le attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- d) al coordinare le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, da parte dell'organo competente e delle relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
- e) a compiere le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e InnovaPuglia, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
- f) a effettuare le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti di InnovaPuglia eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi;
- g) a raccogliere, verificare e trasmettere all'ANAC/AVCP gli elementi relativi agli interventi di propria competenza.

2. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti di InnovaPuglia.

3. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organico di InnovaPuglia presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, propone a InnovaPuglia l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice degli appalti.

4. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare alle procedure di affidamento degli appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

## **Art. 5**

### **Composizione delle commissioni di gara.**

1. In applicazione dell'art. 84 del Codice degli appalti, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'espletamento della procedura di gara è demandato a un "Seggio aggiudicatore"; nel caso di aggu-

dicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'espletamento della procedura di gara è demandato ad una "Commissione giudicatrice".

2. Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del **prezzo più basso**, il Seggio aggiudicatore:

- a) è costituito da **personale della Società** ;
- b) può essere costituito precedentemente la data di presentazione delle offerte;
- c) è composto preferibilmente da **3 membri**, oltre a un segretario verbalizzante e custode di tutta la documentazione di gara;
- d) è presieduto da un dirigente o un dipendente Responsabile di Servizio.

3. Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**:

- a) la Commissione è costituita preferibilmente da **personale della Società ovvero, nei** casi indicati al successivo comma 6, anche da **personale esterno**;
- b) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- c) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento, oltre ad un segretario verbalizzante e custode di tutta la documentazione di gara.
- d) la commissione è presieduta **da un dirigente di InnovaPuglia** o, nel caso delle procedure di acquisto in economia, **da un dipendente Responsabile di Servizio**.

4. Non possono essere nominati commissari i dipendenti di InnovaPuglia a tempo determinato.

5. I commissari di gara diversi dal presidente sono selezionati tra i dipendenti **di InnovaPuglia** in possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ che siano competenti nel dominio tecnico/scientifico oggetto della gara;
- ❖ che prestino la loro attività all'interno di InnovaPuglia da almeno 5 anni;
- ❖ che non svolgano né abbiano svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6. Nei casi di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal Regolamento, i commissari diversi dal Presidente possono essere esterni all'organico di InnovaPuglia.

In particolare potrà essere conferito l'incarico a personale esterno nei seguenti casi:

- a) accertata carenza in organico di adeguate professionalità (articolo 84, comma 8, del Codice),

b) negli altri casi previsti dal Regolamento di attuazione DPR 207/2010 (artt. 120 e 282) in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate:

- **per servizi e forniture:** nel caso di contratti di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro.

- **per lavori:**

a) nel caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi.

b) ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza,

c) ovvero in caso di affidamento di concessione di lavori, *project financing* e affidamento a contraente generale.

7. I commissari **esterni** sono scelti tra funzionari preferibilmente della Regione Puglia, delle aziende e degli enti del SSR, nonché delle agenzie regionali, e in secondo luogo di altre Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25 del Codice degli appalti **ovvero** con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle **seguenti categorie:**

- a. **professionisti**, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b. **professori universitari** di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dai dipartimenti di appartenenza.



## Art. 6

### Albo dei commissari esterni

1. Per la nomina dei commissari dipendenti della Regione Puglia, delle aziende e degli enti del SSR e delle agenzie regionali, è istituito un apposito **albo dei commissari, suddiviso in categorie corrispondenti all'ambito tecnico-professionale nel quale rientrano le specifiche competenze richieste dalle diverse procedure di gara, individuate dal Comitato di Direzione ed approvate dal CdA.**
2. L'iscrizione all'albo dei dipendenti della Regione Puglia, delle aziende e degli enti del SSR e delle agenzie regionali, avviene su comunicazione di tali amministrazioni che, su richiesta di InnovaPuglia, trasmettono ognuna l'elenco del proprio personale articolato per ambito tecnico-professionale e corredato dal curriculum professionale di ciascun dipendente dal quale si evincano le specifiche competenze possedute.
3. Nell'albo, in due sezioni specifiche, la Società può iscrivere anche i **professionisti**, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nonché i **professori universitari** di ruolo. In tal caso, su richiesta di InnovaPuglia, i professionisti e i professori sono individuati sulla base di rose di candidati fornite rispettivamente dagli ordini professionali e dai dipartimenti di appartenenza.
4. L'iscrizione all'Albo ha validità biennale, salva la possibilità – ove non ci siano indicazioni contrarie delle amministrazioni di appartenenza ovvero degli enti che hanno effettuato la designazione – di rinnovi biennali su richiesta dell'interessato.
5. L'aggiornamento degli iscritti all'Albo è disposto dalla Società ogni sei mesi. L'aggiornamento delle categorie è disposto, ove occorrente, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

## Art. 7

### Nomina della Commissione

1. La commissione è nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale di InnovaPuglia, a seguito di designazione da parte del Comitato di Direzione
2. I componenti sia interni che esterni delle Commissioni sono nominati secondo criteri di rotazione, in base al quale ciascun commissario non può essere nominato per più di tre procedure nell'arco di un anno biennio e comunque non può essere contestualmente componente di più di tre commissioni di gara. È fatta salva la possibilità di derogare alla rotazione soltanto con riferimento al personale dipendente di InnovaPuglia e nei casi in cui l'oggetto della procedura sia talmente specifico e settoriale da rendere estremamente difficile reperire commissari con idonea competenza.
3. Il Comitato di Direzione provvede alla designazione valutati i curricula del personale interno e, nei casi previsti del presente Regolamento, attingendo all'albo di cui all'art. 6 sempre sulla base dei curricula.

## Art. 8

### Compensi per le commissioni di gara

1. Ai componenti interni delle commissioni di gara non è dovuto alcun compenso.
2. Ai componenti esterni provenienti dalla Amministrazione regionale, dalle aziende e enti del SSR e dalle agenzie regionali, nonché dalle altre amministrazioni aggiudicatrici a favore delle quali InnovaPuglia opera, non spetta alcun compenso, rientrando tale attività tra i compiti ordinari delle loro mansioni, fatta salva ogni diversa previsione da parte dei regolamenti interni delle suddette amministrazioni. In tal caso eventuali oneri saranno a carico di dette amministrazioni.
3. Ai componenti esterni non ricompresi nel precedente punto 2, spetta un compenso come riportato nella tabella seguente:

<b>Complessità della procedura</b>	<b>Compenso IVA esclusa</b>
Alta	€ 5.000,00
Media	€ 3.000,00
Bassa	€ 1.500,00

4. La complessità della procedura viene definita all'atto della nomina della commissione e tiene conto di diversi parametri quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: numerosità dei lotti, numerosità delle offerte pervenute, necessità di esaminare progetti tecnico-organizzativi, etc.

## Art.9

### Compiti della commissione di gara

1. La commissione di gara svolge i seguenti compiti:
  - verifica i plichi telematici pervenuti in riferimento alle prescrizioni degli atti di gara;
  - verifica la conformità della documentazione dei partecipanti alle richieste degli atti di gara;
  - verifica il possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara per la partecipazione da parte dei concorrenti;
  - verifica della conformità delle offerte alle prescrizioni degli atti di gara;
  - verbalizza tutte le operazioni compiute;

- compie ogni altra attività espressamente prevista dal Codice degli appalti e dal relativo Regolamento attuativo DPR 207/2010, ivi comprese – ove non diversamente disposto – le operazioni di verifica delle offerte anomale.

2. Alle commissioni di gara è, altresì, affidato il compito di valutare le offerte dei concorrenti sotto il profilo tecnico-economico in conformità a quanto previsto dagli atti di gara. In tale attività, la commissione delibera le valutazioni e le assegnazioni di punteggio alla presenza di tutti i componenti (c.d. collegio perfetto) e con votazione palese. Nessuna decisione a valenza esterna può essere adottata se non dalla commissione al completo. La valutazione e/o il punteggio sono attribuiti a maggioranza assoluta dei componenti. Gli eventuali componenti dissenzienti hanno il dovere di motivare, con attestazione riprodotta nel verbale della seduta, le ragioni del voto contrario.

3. Al Presidente competono tutte le funzioni di ordine del giorno, coordinamento dei lavori e responsabilità delle istruttorie e dei verbali. Tutte le attività della commissione devono essere verbalizzate. Tutti i verbali devono essere siglati in ogni pagina dai membri della commissione e sottoscritti dal presidente.

4. Le attività delle Commissioni e dei Seggi di gara dovranno essere espletate in tempi congrui. I componenti sono pertanto tenuti, per giungere ad una rapida conclusione delle operazioni di gara, a prestare la propria opera anche al di fuori del debito orario di lavoro.

5. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al Codice degli appalti e al relativo Regolamento attuativo DPR 207/2010.

## **Art. 10**

### **Nomina dei collaudatori e dei verificatori**

1. Nei casi in cui InnovaPuglia sia competente a effettuare le attività di collaudo/verifica, la stessa procede alla nomina di un collaudatore/verificatore o di una commissione incaricata della realizzazione del collaudo (lavori) o della verifica di conformità (servizi e forniture) secondo quanto previsto dal contratto e dalle disposizioni normative vigenti.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

3. In applicazione, in particolare dell'art. 120, comma 2 bis del Codice, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità è conferito preferibilmente a personale interno o a dipendenti dell'Amministrazione regionale, delle aziende e enti del SSR e delle agenzie regionali, nonché di altre amministrazioni aggiudicatrici ed in particolare di quelle a favore delle quali la Società opera, iscritti all'elenco di cui al comma 4.

4. È istituito un elenco dei collaudatori e dei verificatori di InnovaPuglia formato dai dipendenti interni e dai dipendenti della Regione Puglia, delle aziende e degli enti del SSR e delle agenzie regionali in possesso di

specifici requisiti professionali. L'iscrizione nell'elenco del personale della Regione Puglia, delle aziende e degli enti del SSR e delle agenzie regionali avviene su indicazione di tali amministrazioni che, su richiesta di InnovaPuglia, trasmettono ognuna l'elenco del proprio personale articolato per competenze tecnico-professionali e corredato dal curriculum professionale di ciascun dipendente dal quale si evincano le specifiche competenze possedute.

5. La nomina dei collaudatori e verificatori è disposta con apposito **provvedimento del Direttore Generale** di InnovaPuglia, a seguito di designazione da parte del **Comitato di Direzione che attinge dall'elenco di cui al comma 4**. Con il provvedimento di nomina il **Direttore Generale** di InnovaPuglia designa il membro della commissione che assume la funzione di Presidente.

6. Possono essere nominati dipendenti con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base dei seguenti criteri di rotazione e trasparenza:

- a) non possono essere conferiti più di due collaudi/verifiche nel corso dell'anno alla stessa persona
- b) la stessa persona non può rivestire la qualità di collaudatore/verificatore per più di tre incarichi contestualmente.

7. Il provvedimento di nomina di cui al comma 5 motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza desunti dal curriculum dell'interessato, nonché il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14 nei casi di applicazione della norma richiamata e da ogni altro elemento in possesso della Società.

8. Nell'ipotesi di carenza di dipendenti ovvero di competenze specifiche all'interno dell'elenco di cui al comma l'incarico di collaudatore (verificatore) ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice (verificatrice) è affidato, secondo le modalità di cui al comma 5, a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91 del Codice.

9. La Commissione o il collaudatore (verificatore) devono essere nominati entro i termini indicati nel Codice e nel Regolamento attuativo.

## Art. 11

### Requisiti dei collaudatori/verificatori

1. In applicazione dell'art. 216 del Regolamento, costituisce requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

2. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso le amministrazioni aggiudicatrici.
3. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
4. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.
5. L'incarico della verifica di conformità è affidata ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.
6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo/verifica:
  - a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
  - b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare o della prestazione oggetto della verifica di conformità;
  - c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare o direzione dell'esecuzione delle forniture o dei servizi da verificare;
  - d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare/verificare;
  - e) a soggetti che hanno espletato le attività di verifica della progettazione.
7. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
8. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III del Codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 1,2,3, e 4:

- a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
- b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

8. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.

9. Il soggetto che è stato incaricato di una verifica di conformità in corso di esecuzione non può essere incaricato di una nuova verifica di conformità se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica. Per le verifiche di conformità non in corso di esecuzione il divieto è stabilito in sei mesi.

## **Art. 12**

### **Compenso ai collaudatori - *Lavori***

1. Se il collaudo è effettuato da personale interno alla Società o da dipendenti dell'Amministrazione regionale, delle aziende e enti del SSR e delle agenzie regionali, nonché delle amministrazioni aggiudicatrici in favore delle quali la Società opera, non è previsto alcun compenso per i commissari, rientrando tra i compiti ordinari delle loro mansioni, fatta salva ogni diversa previsione da parte del codice e del regolamento attuativo o comunque da parte della Amministrazione di appartenenza
2. Se il collaudo è effettuato da Commissioni composte da membri esterni, spetterà, a ciascun commissario, un compenso calcolato ai sensi dell'art. 238 del D.P.R. n. 207/2010.

## **Art. 13**

### **Compenso agli incaricati di verifica di conformità - *Servizi e forniture***

1. Se la verifica di conformità è effettuata da personale interno alla Società o da dipendenti dell'Amministrazione regionale, delle aziende e enti del SSR e delle agenzie regionali, nonché delle amministrazioni aggiudicatrici in favore delle quali la Società opera, non è previsto alcun compenso per i commissari, rientrando tra i compiti ordinari delle loro mansioni, fatta salva ogni diversa previsione da parte del codice e del regolamento attuativo o comunque da parte della Amministrazione di appartenenza.
2. Se la verifica di conformità è effettuata da membri esterni, spetterà un compenso previsto ai sensi dell'art. 314 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.

## **Art. 14**

### **Inconferibilità, conflitto di interessi e incompatibilità**

1. Al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, i soggetti che ricevono gli incarichi di cui al presente regolamento, dichiarano al momento dell'accettazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84 commi 4, 5 e 7 del codice degli appalti, nonché l'assenza di situazioni di conflitti di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del codice etico della Società, del Piano Anticorruzione della Società e della normativa specifica in materia, in particolare dell'art. 35bis del D.lgs. n. 165/2001.

2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 producono altresì dichiarazione con cui accettano le disposizioni del Codice Etico e del Modello 231/01 di InnovaPuglia, visionabili sul sito [www.innova.puglia.it](http://www.innova.puglia.it).

## **Art. 15**

### **Clausola finale**

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore.

## **Art. 16**

### **Pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale ([www.innova.puglia.it](http://www.innova.puglia.it)) e sul sito di EmpULIA ([www.empulia.it](http://www.empulia.it)).